

2022, anche in considerazione di quanto disposto dalla predetta circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è prorogato fino al 30 novembre 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2991

23A00400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 2022.

Modifica del decreto 21 ottobre 2022, concernente le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall'articolo 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);

Visto l'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter*;


Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2021;

Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalità di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020 e 9 ottobre 2021, sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per un ammontare complessivo di 111 milioni di euro;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Mi-



nistro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-*quiquies* del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziare per l'anno 2022;

Rilevato che il termine per la presentazione delle richieste da parte dei comuni di ammissione al finanziamento per l'esercizio finanziario 2022 scadrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022, il prossimo 31 dicembre 2022;

Ritenuto di dover prevedere una modifica dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte degli enti interessati, in considerazione della complessità della fase di predisposizione delle progettualità; nonché delle tempistiche necessarie all'approvazione delle stesse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ADOPTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifica dei termini di presentazione delle richieste

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022, le parole «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».

Art. 2.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 217

23A00613

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Attuazione della convenzione per la gestione del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti la decisione della Banca centrale europea (di seguito «BCE») del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/8) sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali, come modificata dalla decisione del 4 settembre 2015 (BCE/2015/29) e dalla decisione del 9 aprile 2019 (BCE/2019/8), l'indirizzo della BCE del 9 aprile 2019 (BCE/2019/7) sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali che ha sostituito l'indirizzo della BCE del 20 febbraio 2014 (BCE/2014/9) e infine la decisione della BCE 2022/30 del 12 settembre 2022;

Visto l'art. 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, n. 51961, modificato dal successivo decreto n. 101635 del 30 dicembre 2021, che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca») che costituiscono depositi governativi, definendo in linea generale le modalità di gestione delle relative giacenze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2022, n. 1416 (di seguito «Decreto di massima») recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del

